

N. R.G.28-1/2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Maria Lico, nel procedimento iscritto al n. r.g. 28-1/2022 promosso a norma degli articoli 68 e seguenti d.lgs. n. 14 del 2019 da Fabio Benini, con ricorso ex art. 67 CCII depositato in data 19.12.2022, accompagnato dalla relazione ex art. 68, comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi Rag. Grazia Righetti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso e la documentazione ad esso allegata;
letta la relazione dell'OCC ed esaminata la documentazione allegata;
Visto il decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 3.2.2023 con il quale si è disposto che la domanda contenente la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC fossero pubblicati nell'apposita area web sul sito internet del Tribunale di Rimini e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi potevano presentare osservazioni, e si è altresì disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del sovraindebitato sino alla conclusione del procedimento;
letta l'informativa dell'OCC del 15.3.2023 nella quale si dava atto dell'avvenuta pubblicazione del piano nell'apposita area web del sito internet del Tribunale di Rimini, della comunicazione effettuata ai creditori e delle osservazioni presentate dal creditore IBL Banca S.p.A. in data 6.3.2023, e si ribadiva il giudizio positivo in ordine alla fattibilità e sostenibilità del



piano apportando una modifica allo stesso unicamente escludendo il compenso del liquidatore nel progetto di riparto;

Ritenuta la competenza di questo Tribunale a norma dell'art. 27, comma 3, lett. b) CCII, atteso che il ricorrente risiede nel Comune di Rimini.

Rilevato che il ricorrente può essere qualificato consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, essendo persona fisica, attualmente dipendente presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Comando Provinciale di Ferrara) con contratto a tempo indeterminato, che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale ed è gravato da debiti personali (originati dalle obbligazioni assunte per far fronte ad esigenze coniugali e/o familiari);

ritenuto che sulla base della documentazione prodotta sussista la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, essendo il ricorrente non titolare di beni immobili, dipendente con contratto a tempo indeterminato, con un compenso mensile di circa 1.810,00 euro (con reddito annuo da lavoro dipendente di circa euro 23.000,00) e nel contempo indebitato per euro 84.820,29. In particolare, il ricorrente, a causa della cessione del quinto dello stipendio, del mutuo con delegazione di pagamento intercorrente con IBL S.p.A. e al pignoramento dello stipendio effettuato da Banca Mediolanum (disposto dal Tribunale di Rimini in data 5.4.2022), non risulta in grado di far fronte neppure al proprio mantenimento, per il quale affronta spese mensili di circa 1.200,00 euro (quantificate in euro 350,00 per il pagamento delle utenze; euro 600,00 per il pagamento del canone di locazione, euro 150,00 per spese alimentari ed euro 100,00 per le spese mediche).

rilevato che la **proposta** prevede la soddisfazione del ceto creditorio nell'arco di tre anni attraverso la cessione del credito futuro generato dal lavoro del ricorrente, con ripartizione delle spese a cadenza semestrale ed accantonamento mensile di euro 250,00 su un libretto di risparmio/conto corrente (per un totale di euro 9.000,00). In particolare, la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione (costituiti dal compenso



dell'OCC e del Gestore della Crisi incaricato, dal compenso del legale e dal pagamento del liquidatore) e dei creditori privilegiati; il pagamento parziale dei creditori chirografari sul residuo, in parti uguali, fino alla concorrenza del credito o all'esaurimento del ricavato;

rilevato che il **piano** prevede, come modificato e integrato il 15.3.23 a fronte delle osservazioni formulate dal creditore IBL Banca S.p.A. (in prospettiva migliorativa per tutti i creditori), il soddisfacimento integrale delle prededuzioni (costituite esclusivamente dal compenso dell'OCC e dalle spese della procedura oltre che dal compenso per il legale) e del creditore privilegiato Unoenergy nonché il pagamento parziale dei creditori chirografari (nella misura del 5,5%), mediante la messa a disposizione di una parte delle retribuzioni future. Quanto al profilo temporale, l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti viene fissata entro tre anni dalla data di omologa, con ripartizione delle spese a cadenza semestrale ed accantonamento mensile di euro 250,00 (per un totale di euro 9.000,00 destinati alla procedura di ristrutturazione del debito);

ritenuto che proposta e piano siano ammissibili, tenuto conto che il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte né ha compiuto atti in frode ai creditori né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, dolo o colpa grave.

Al riguardo, ritiene il Tribunale che le osservazioni formulate dal creditore IBL Banca S.p.a. non siano condivisibili, per le seguenti ragioni.

Preliminarmente, le osservazioni *de quibus* devono ritenersi ammissibili in quanto ritiene il Tribunale che la banca abbia correttamente adempiuto agli oneri relativi alla valutazione del merito creditizio del cliente.

La valutazione del merito creditizio è un'attività che viene realizzata dalle banche al fine di formulare una valutazione prospettica circa la concreta possibilità, per il finanziato, di



restituire le somme erogate. In prospettiva generale, l'obbligo per gli istituti di credito di effettuare tale valutazione trova fondamento nella finalità di garantire una corretta erogazione del credito, tenendo conto sia delle peculiarità del cliente che richiede il finanziamento e delle sue capacità di adempiere alle obbligazioni assunte, sia dei c.d. requisiti patrimoniali dei singoli istituti (la normativa europea, richiamata dai regolamenti di Banca d'Italia, vieta alle banche di detenere crediti complessivamente troppo rischiosi, che andrebbero ad incidere sul corretto funzionamento del mercato creditizio). Pertanto, tale attività si connota nel duplice senso di essere svolta tenendo conto sia della condizione del cliente al momento dell'accesso al credito, sia della capacità "intrinseca" della banca di erogare il finanziamento stesso.

Facendo applicazione di tali regole al caso di specie, vanno esclusi profili di inadempimento relativi alla valutazione del merito creditizio. Emerge, infatti, dalla documentazione prodotta come la banca abbia correttamente eseguito tale valutazione alla luce delle dichiarazioni fornite dal consumatore, non potendo escludersi tale circostanza a fronte di un'eventuale erronea o omessa dichiarazione fornita dal cliente nel corso dell'attività istruttoria finalizzata alla decisione circa l'erogazione o meno del finanziamento. Non si ritiene infatti verosimile che la banca sia tenuta, oltre i confini dell'ambito applicativo della buona fede e correttezza nel corso dei rapporti contrattuali, a verificare la rispondenza alla realtà di tutte le informazioni rese dal cliente.

Quanto all'osservazione relativa all'inesistenza di uno stato di sovraindebitamento del ricorrente in quanto quest'ultimo percepisce uno stipendio netto di circa 1.300,00 (già detratti gli importi prelevati per le rate legate al finanziamento sottoscritto con IBL Banca S.p.A.) ed è tenuto esclusivamente a provvedere al proprio mantenimento, essendo soggetto divorziato senza alcun obbligo di corrispondere somme a titolo di mantenimento, ritiene il Tribunale che la stessa sia infondata, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, si richiamano le valutazioni sul punto già espresse in premessa, nonché le condivisibili considerazioni svolte



dall'OCC nella relazione illustrativa del 15.3.2023, con la precisazione che, diversamente da quanto prospettato dall'istituto di credito, l'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, ai fini della sussistenza dello "stato di sovraindebitamento", individua quale presupposto oggettivo delle procedure di sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza in cui versa il creditore. La formulazione della norma impone di considerare in modo alternativo le due situazioni (tra di loro notevolmente diverse), con la conseguenza che, ai fini della sussistenza dello stato di sovraindebitamento è sufficiente una situazione di crisi del debitore e non anche il suo stato di insolvenza.

Quanto alla nozione di "stato di crisi", l'art. 2, comma 2, lett. a) CCII la definisce come *"lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*. Si tratta di una situazione di criticità in cui versa il debitore, che rende probabile un inadempimento alle obbligazioni già contratte e pianificate. Inoltre, trattandosi di presupposto oggettivo, ritiene il Tribunale che non sia necessario indagare circa l'esistenza di eventi imprevedibili ed inattesi che abbiano colpito il ricorrente e che abbiano inciso sulla sua capacità di adempiere in un momento successivo rispetto a quello in cui le obbligazioni sono state assunte (attenendo, eventualmente, tali profili alla valutazione, sul piano soggettivo, della sussistenza o meno di un coefficiente colposo in capo al sovraindebitato nel porre in essere le condotte che hanno generato il sovraindebitamento).

Ciò posto, deve ritenersi sussistente nel caso di specie uno "stato di crisi" del debitore. Tale conclusione emerge dalle plurime iniziative monitorie esperite da alcuni creditori al fine di ottenere il soddisfacimento dei propri crediti (in conseguenza della perdurante morosità del debitore); tali procedure si sono concluse con l'adozione dei decreti ingiuntivi n. 1173/2019 (in favore di Banca Mediolanum S.p.A., cui ha fatto seguito una procedura esecutiva



di pignoramento presso terzi) e n. 912/2022 (in favore di Ifis Npl Investing S.p.A.).

Con riferimento alle spese per il mantenimento del ricorrente, ritiene il Tribunale congrua la quantificazione operata dalla parte e condivisa dall'OCC, non potendosi ritenere eccessiva l'indicazione di euro 1.200,00 come somma mensile necessaria al mantenimento

Quanto al c.d. requisito della meritevolezza previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 14/2019, ritiene il Tribunale non condivisibile la prospettazione offerta da IBL Banca S.p.A., la quale osserva che il ricorrente ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, così determinando colposamente lo stato di sovraindebitamento ed altresì compiendo atti in frode alla legge, avendo dolosamente omesso di informare l'istituto bancario, al momento della richiesta di accesso al credito, della presenza di pregressi ulteriori finanziamenti. In proposito, si rileva quanto segue.

Innanzitutto, non vi è la prova che il ricorrente, nel momento in cui richiedeva l'erogazione dei finanziamenti che hanno determinato il proprio indebitamento, abbia agito con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce della tipologia dei finanziamenti richiesti (di importo non considerevole e, come rilevato dall'OCC, finalizzati a sostenere spese che non appaiono eccessive o voluttuarie rispetto alle capacità economico finanziarie dell'istante), dello stato patrimoniale e familiare del ricorrente al momento delle richieste di accesso al credito (dipendente a tempo indeterminato e coniugato con soggetto che percepiva un proprio stipendio), ritiene il Tribunale che all'epoca dei fatti il debitore non abbia agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento. Egli, dunque, non ha violato in modo grave quelle regole cautelari di prudenza che devono guidare l'individuo che si accinge a domandare l'erogazione di un finanziamento.

Inoltre, quanto alle prospettate "mala fede" o "frode" da parte del debitore nella richiesta dei finanziamenti al creditore IBL, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal debitore,



consistita nell'aver omesso di dichiarare l'esistenza di pregressi finanziamenti, sia priva di valenza causale circa l'evento costituito dall'erogazione dei due finanziamenti.

Infatti, in prospettiva generale, deve ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della "mala fede" o della "frode" fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, ma anche dell'efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell'indebitamento (come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell'art. 69 CCI, il quale prevede come condizione ostativa all'omologa la circostanza che il debitore abbia "determinato" la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode).

Nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare del debitore e dei non ingenti importi oggetto di finanziamento, può affermarsi (in assenza di elementi che depongano in senso inverso forniti da IBS) che l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato i finanziamenti in favore del debitore.

Inoltre, è solo il caso di evidenziare che quantomeno in relazione al secondo finanziamento concesso da IBL può affermarsi che l'istituto bancario fosse a conoscenza del pregresso finanziamento, da essa stessa erogato.

In conclusione, l'assunzione delle obbligazioni da parte del ricorrente non può ritenersi connotata da colpa grave, mala fede ovvero frode.

Deve altresì escludersi la fondatezza dell'osservazione relativa alla mancata inclusione, tra le poste attive messe a disposizione dal ricorrente al fine di ripianare il proprio debito, delle quote già maturate a titolo di TFR.

Assume in tal senso rilievo la natura giuridica del TFR (di retribuzione differita), che diviene esigibile da parte del lavoratore con la cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 2120 c.c. Prima di tale evento, il TFR rappresenta un credito futuro, che può in tal senso essere oggetto di cessione anticipata ovvero di anticipazioni parziali ad istanza di parte (entrambe le fattispecie



sono sottoposte a specifici limiti previsti dalla legge), ma che resta comunque privo dei caratteri della certezza e della esigibilità (vedi Cass. Sez. L. n. 2827 del 2018, che individua l'esigibilità di tale credito nel momento dello scioglimento del rapporto; analogo principio è espresso in materia fallimentare, vedi Cass. n. 34050 del 2021).

Peraltro, il mancato inserimento di tale credito futuro tra le poste attive del piano *de quo* si giustifica anche alla luce dei criteri di determinazione di tale credito (che matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale), la cui liquidazione è affidata ad un soggetto diverso dal ricorrente (il datore di lavoro). La maturazione progressiva del TFR, infatti, esplica i suoi effetti, nel senso di rendere il credito certo ed esigibile, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro. È da tale vicenda, infatti, che in capo al lavoratore sorge il diritto di percepire il trattamento in parola.

Pertanto, l'attuale inesigibilità di tale credito esclude che lo stesso possa essere preso in considerazione ai fini dell'ammissibilità e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto dal debitore, tutt'ora dipendente presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Infine, tenuto conto della circostanza per cui le osservazioni del creditore investono anche la convenienza del piano, rileva il Tribunale come risulti rispettato anche il requisito di cui all'art. 70 comma 9 CCII, che impone di valutare se il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Tale valutazione ha esito positivo, per i seguenti motivi.

Risulta dagli atti che il debitore non ha altri redditi all'infuori del reddito generato dalla sua attività di lavoro (non ha beni immobili intestati né beni mobili di valore considerevole sui quali poter avviare una procedura esecutiva). Il ricorrente ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti mettendo dunque a disposizione dei creditori, con periodicità semestrale, l'unica utilità a propria disposizione. Pertanto, si ritiene che



l'alternativa liquidatoria non avrebbe consentito al creditore opponente di essere soddisfatto in una percentuale maggiore rispetto a quella individuata dal piano, considerato che l'unica utilità a disposizione del debitore è rappresentata da una somma di denaro accantonata periodicamente dal suo stipendio (alla luce anche del limite di pignorabilità di 1/5 in tal senso previsto dalla legge).

Venendo alla valutazione di fattibilità - che il Giudice è chiamato a svolgere nel contemperamento dei vari e contrapposti interessi, dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta - sulla base dell'attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dal debitore si evince che l'accordo è attuabile.

In particolare, diversamente da quanto prospettato da IBL Banca S.p.A., rileva il Tribunale come il piano formulato dal ricorrente rispetti la causa concreta consistente nella regolamentazione della situazione di sovraindebitamento mediante il soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi;
- l'attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi.

Nel caso di specie la valutazione di fattibilità non incontra ostacoli particolari, atteso che il contenuto del piano è incentrato sulla messa a disposizione di una somma di euro 9.000,00 ottenuta con l'accantonamento periodico di euro 250,00 dallo stipendio percepito dal ricorrente, dipendente a tempo indeterminato presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara; il conseguente ricavo per il ricorrente si palesa come verosimilmente attuabile stante il perdurante rapporto di impiego.

Né vale a smentire tale conclusione l'asserita esiguità della somma offerta dal ricorrente rispetto al *quantum* dell'esposizione debitoria, non potendosi ritenere che una soddisfazione di circa il



5% del credito renda il piano di ristrutturazione inidoneo al raggiungimento della funzione allo stesso attribuita dalla legge; ritenuto pertanto che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Fabio Benini possa essere omologato;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Fabio Benini e **dichiara** chiusa la procedura;

dispone che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al Giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che terminata l'esecuzione del piano presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, comma 4, CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al Giudice delegato e fornire al Giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;

avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al capoverso successivo;

dispone la pubblicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria, in apposita area web del sito internet del Tribunale di Rimini e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, ai creditori.

Rimini, 21 aprile 2023

Il Giudice

Dott. Lorenzo Maria Lico

